



REGIONE SICILIANA

Presidenza della Regione
Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia

ATTI DELLA CONFERENZA ISTITUZIONALE PERMANENTE

DELIBERAZIONE N. 1 DEL 02/04/2019

OGGETTO: Adozione del Regolamento di funzionamento della Conferenza Istituzionale Permanente”

LA CONFERENZA ISTITUZIONALE PERMANENTE

VISTA la Direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, recante “*Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque*”, di seguito DQA;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante “*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*” che all'art. 51 detta “*Norme in materia di Autorità di bacino*” sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO, in particolare, l'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 51 comma 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che:

- al comma 1 istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto, l'Autorità di bacino distrettuale di seguito denominata “Autorità di bacino”, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte terza del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;
- al comma 2 stabilisce che “*Nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza nonché di efficienza e riduzione della spesa, nei distretti idrografici il cui territorio coincide con il territorio regionale, le regioni, al fine di adeguare il proprio ordinamento ai principi del presente decreto, istituiscono l'Autorità di bacino distrettuale, che esercita i compiti e le funzioni previsti nel presente articolo; alla medesima Autorità di bacino distrettuale sono altresì attribuite le competenze delle regioni di cui alla presente parte. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche avvalendosi dell'ISPRA, assume le funzioni di indirizzo dell'Autorità di bacino distrettuale e di coordinamento con le altre Autorità di bacino distrettuali.*”;

VISTO l'art. 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. ed in particolare il comma 1, lettera h, ai sensi del quale è individuato il nuovo distretto idrografico della Sicilia coincidente con il territorio regionale;

VISTO l'articolo 3 della legge regionale 8 maggio 2018 n. 8 con cui è stata istituita l'Autorità di Bacino del distretto idrografico della Sicilia;

VISTA la delibera della Giunta Regionale 271/2018 con la quale è stato approvato l'atto d'indirizzo concernente la disciplina transitoria di cui all'art. 3 comma 8 della l.r. 8 maggio 2018 n. 8 adottato il regolamento per il funzionamento della Conferenza istituzionale Permanente;



REGIONE SICILIANA

Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia

CONFERENZA ISTITUZIONALE PERMANENTE

DELIBERAZIONE N. _____ DEL _____

CONSIDERATO che nel predetto atto d'indirizzo sono state indicate nell'allegato 2 allo stesso le disposizioni minime necessarie per il funzionamento della Conferenza Istituzionale Permanente e che nel corso della seduta d'insediamento avrebbe provveduto alla formale adozione del regolamento di funzionamento.

VISTO il verbale della seduta del 2 aprile 2019 di questa Conferenza Istituzionale

DELIBERA

ARTICOLO 1

1. di adottare l'allegato "Regolamento di funzionamento della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia di cui all'allegato 2 dell'Atto d'indirizzo approvato con delibera della Giunta Regionale n. 271 del 25 luglio 2018 allegato alla presente Deliberazione, di cui costituisce parte integrante .
2. La presente Deliberazione viene altresì trasmessa al Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare per l'esercizio delle competenze attribuite allo stesso dall'art. 63 del dlgs 152 del 2006.

Il Segretario Generale
Cocina

il Presidente
Musumeci

Allegato 2 Atto di indirizzo - Regolamento di funzionamento della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino

Articolo 1

1. In attuazione dell'articolo 3 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, alla Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino partecipano il Presidente della Regione Siciliana, che la presiede, l'Assessore Regionale per l'energia e i Servizi di Pubblica Utilità, che esercita le funzioni del Presidente in caso di assenza, l'Assessore regionale per il Territorio e l'Ambiente, l'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, l'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, l'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità Siciliana, il Dirigente Generale della Protezione Civile.

Per la partecipazione alla Conferenza istituzionale, ad eccezione del Presidente della Regione, non sono ammesse deleghe.

2. Alle sedute partecipa, senza diritto di voto, il segretario generale, dirigente generale del Dipartimento Autorità di Bacino (nel periodo transitorio, il dirigente generale del Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti).

3. In relazione agli argomenti trattati, il Presidente può invitare alle sedute, a titolo consultivo, dirigenti e funzionari delle strutture regionali e amministratori e tecnici degli enti locali interessati alle materie all'ordine del giorno.

Articolo 2

1. La Conferenza si riunisce ordinariamente, su proposta del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino dell'ordine del giorno, mediante convocazione scritta del Presidente.

2. Per motivi particolari e/o di urgenza, su propria disposizione o su richiesta motivata di almeno due componenti, il Presidente può convocare sedute straordinarie.

3. La convocazione dovrà avvenire mediante posta elettronica con anticipo di almeno 5 giorni, ridotti a 2 in caso di particolare urgenza.

4. Salvo i casi di particolare urgenza, di cui al precedente comma 3, alla convocazione saranno allegate le proposte di delibera. I relativi elaborati tecnici saranno resi disponibili, entro lo stesso termine, presso la segreteria tecnico operativa.

Articolo 3

1. Le sedute della Conferenza sono valide se tenute con la partecipazione della metà più uno dei componenti.

2. Le decisioni della Conferenza assumono la forma di delibere. Esse sono adottate a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale quello del Presidente.

3. Ciascuna delibera recherà i nominativi dei componenti della Conferenza presenti e se la decisione sia stata assunta all'unanimità o a maggioranza.

4. Le delibere sono rese esecutive dalla firma del Presidente e del Segretario



IL SEGRETARIO